



Attualmente la classificazione del gorilla comprende una specie (con 2 sottospecie), ed è presente nelle pianure dell'Africa occidentale, con circa 110 mila esemplari.

TAX & LEGAL

2010 | Numero 3

BATINI COLOMBO SAOTTINI




rotagonista di questo terzo numero è il gorilla. Le maggiori minacce per i gorilla sono la perdita e il degrado del loro habitat e l'uccisione diretta per vari motivi. Le foreste africane sia in pianura che in montagna, dove vive la maggior parte degli esemplari, vengono distrutte per far posto alle coltivazioni e agli allevamenti. In Africa occidentale vi è anche un intenso taglio delle foreste per il commercio del legname e per le ricerche e sfruttamento del petrolio. Il commercio di gorilla vivi per zoo e circhi è sostanzialmente declinato da quando la specie è stata inclusa nell'Appendice I della Convenzione di Washington CITES. Trattandosi di animali sociali possono essere uccisi fino a 18 animali per catturare un piccolo. Purtroppo ancora oggi ogni anno molti gorilla vengono uccisi dalle popolazioni locali per nutrirsi delle loro carni. Negli ultimi anni il bracconaggio si è ulteriormente diffuso: al consumo locale si è aggiunto il commercio di carne di gorilla (*bushmeat trade*), ma anche scimpanzé, antilopi e altri animali di foresta verso i mercati occidentali.

Le nuove regole in materia di IVA sono invece ancora al centro dell'attenzione delle nostre newsletter: nuove regole quindi per i modelli Intrastat e per le procedure di rimborso per non residenti.

Buona lettura.

**Riccardo Saottini**  
Managing Partner



# Inside

Batini Colombo Saottini

## 1 NUOVA SEZIONE DEL SITO DEDICATA A LFCLFA

Il programma di internazionalizzazione dello studio, denominato The Leading Financial and Corporate Law Firms Alliance – o LFCLFA – vede ora un'apposita sezione dedicata del nostro sito internet [www.studiobcs.it](http://www.studiobcs.it).

L'Alleanza non nasce come network tradizionale, ma come sviluppo di reciproci referrals sulla base di accordi di best-friendship con studi aventi le stesse caratteristiche e che garantiscono gli stessi elevati standard qualitativi, oltre che condividere gli stessi valori di indipendenza, professionalità ed eccellenza.

Per ora il programma consente a BATINI COLOMBO SAOTTINI di assistere i propri Clienti in 52 paesi del mondo, ma contiamo di consolidare la nostra presenza in altre nazioni entro il 2010.

## 2 BATINI COLOMBO SAOTTINI RIPORTA IL DERBY A CASSANO D'ADDA

Prende forma l'iniziativa annunciata nelle precedenti newsletter. Dopo molti anni di assenza ritorna a Cassano d'Adda, su iniziativa di BATINI COLOMBO SAOTTINI, il derby tra le due squadre locali: l'Associazione Calcio Valentino Mazzola e l'Unione Sportiva Pierino Ghezzi.

La manifestazione vedrà coinvolti circa 400 ragazzi delle due squadre, nelle diverse divisioni, che si affronteranno il 20 giugno prossimo sul campo del Centro Sportivo Sansona.

L'iniziativa si inserisce in un programma di più ampio respiro che lo studio sta costruendo per realizzare iniziative di interesse locale, soprattutto a favore di bambini e ragazzi, nello spirito di un supporto concreto alla comunità che lo ospita.

## 3 CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI FRANCESCO

Purtroppo Francesco Obinu, il ragazzo di 14 anni di Cassano d'Adda che a metà marzo era rimasto ferito dallo scoppio di una bottiglia molotov, confezionata e fatta esplodere per gioco insieme ad altri due amici nella zona industriale di Cassano, non ce l'ha fatta. Francesco, come molti suoi coetanei, giocava a calcio nell'U.S. Pierino Ghezzi. E' con estremo cordoglio che gli dedichiamo questo piccolo spazio e, volutamente, non aggiungiamo nulla: ogni ulteriore considerazione rischierebbe di essere superflua e retorica.

Ciao Francesco.

# Indice

## 1 INTRASTAT – NUOVE MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

## 2 RIPORTO DELLE PERDITE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE IN CONSOLIDATO

## 3 LE NOVITA' IN MATERIA DI RIMBORSI IVA PER NON RESIDENTI

- 1 PREMESSA  
pagina 5
- 2 PERIODICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI  
MODELLI INTRASTAT  
pagina 5
- 3 COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT  
pagina 7

- 1 PREMESSA  
pagina 8
- 2 LA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE  
PERDITE NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E  
SCISSIONE  
pagina 8
- 3 OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE CHE  
COINVOLGONO SOCIETA' CHE  
PARTECIPANO ALLA TASSAZIONE DI  
GRUPPO  
pagina 11

- 1 PREMESSA  
pagina 14
- 2 RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA DA SOGGETTO  
RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO  
pagina 15
- 3 RIMBORSO DELL'IMPOSTA A SOGGETTI NON  
RESIDENTI, STABILITI IN ALTRO STATO  
MEMBRO  
pagina 16
- 4 RIMBORSO DELL'IMPOSTA A SOGGETTI  
STABILITI IN UN PAESE EXTRACOMUNITARIO  
pagina 17

## MODELLI INTRASTAT - NUOVE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

### 1 PREMESSA

Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2010, sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, le nuove disposizioni modificano la disciplina dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati dai soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie.

In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi emanati:

- il DM 22.2.2010, contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico.

Con la circ. 18.3.2010 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, che vengono di seguito analizzati.

## 2 PERIODICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

### 2.1 PASSAGGIO DALLA PERIODICITÀ TRIMESTRALE A QUELLA MENSILE

I modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:

il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato distintamente:

- per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1);
- per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2);
- all'interno delle due tipologie di modelli INTRASTAT, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per 25.000,00 euro;
- in caso di superamento della soglia di 50.000,00 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), scatta però l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello INTRA-1 o INTRA-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per 60.000,00 euro e ha ricevuto servizi per 10.000,00 euro diviene mensile per la presentazione dei modelli INTRA-2;

è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli INTRA-2 (acquisti e prestazioni ricevute).

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000,00 euro:

- i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

#### Tabella riepilogativa

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di passaggio dalla periodicità trimestrale alla periodicità mensile, tenendo conto solo delle disposizioni a regime, con presentazione in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (considerando i differimenti per i termini cadenti in giorni ordinariamente festivi).

MESE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA	MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT
Gennaio	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a gennaio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio entro il 25 febbraio.
Febbraio	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a febbraio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio e febbraio entro il 25 marzo.

Marzo	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a marzo. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile.
Aprile	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo ad aprile. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile entro il 25 maggio.
Maggio	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a maggio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile e maggio entro il 25 giugno.
Giugno	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a giugno. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile, maggio e giugno entro il 25 luglio.
Luglio	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a luglio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio entro il 25 agosto.
Agosto	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a agosto. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio e agosto entro il 25 settembre.
Settembre	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a settembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio, agosto e settembre entro il 25 ottobre.
Ottobre	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a ottobre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre entro il 25 novembre.
Novembre	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a novembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre e novembre entro il 27 dicembre.
Dicembre	Presentazione mensile dei modelli INTRASTAT a decorrere da quello relativo a dicembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre, novembre e dicembre entro il 25 gennaio dell'anno successivo.

## 2.2 SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000,00 euro.

## 2.3 SOGGETTI CHE EFFETTUANO SOLO PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI

In relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT.

In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dall'1.1.2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di 50.000,00 euro.

Non è quindi necessario verificare l'ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009.

## 2.4 Proroga del termine di presentazione dei modelli

### intrastat relativi al mese di gennaio 2010

Poiché il DM 22.2.2010, che ha stabilito le nuove modalità e termini di presentazione dei modelli INTRASTAT, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 5.3.2010, in attuazione dello Statuto del contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vengono prorogati i termini di presentazione dei modelli scaduti prima del suddetto 5.3.2010.

In pratica, i soli modelli INTRASTAT relativi a gennaio 2010, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 20.2.2010 (su supporto cartaceo o elettronico) o il 25.2.2010 (in via telematica), potranno essere presentati:

- entro il 4.5.2010 (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del DM 22.2.2010);
- senza applicazione di sanzioni.

## 2.5 Presentazione dei modelli intrastat integrativi entro il 20.7.2010

Rimane ferma la possibilità, prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5, di presentare modelli INTRASTAT integrativi, al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati:

- relativi:
  - ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;
  - al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali;
- entro il 20.7.2010;
- senza applicazione di sanzioni.

## 3 COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

In relazione alla compilazione dei nuovi modelli INTRASTAT, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello, relativi al numero e alla data della fattura, sono quelli attribuiti dal committente italiano in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta.

## RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE CHE COINVOLGONO SOCIETÀ CHE PARTECIPANO AD UN CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

### 1. PREMESSA

Vengono di seguito forniti chiarimenti in merito alla disciplina del riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale, alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.9 del 9.3.2010.

Le disposizioni in materia di consolidato nazionale, contenute negli articoli da 117 a 129 del TUIR e nel decreto ministeriale 23 aprile 2004, non delineano - infatti - un quadro esauriente in merito alla riportabilità delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale.

### 2. LA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

#### 2.1. Articolo 172, comma 7, T.U.I.R.

La disciplina generale delle perdite nell'operazione di fusione - contenuta nell'art. 172, comma 7, del TUIR - prevede che "le perdite delle società che partecipano all'operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminu-

zione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa".

Il patrimonio netto cui fare riferimento (c.d. "limite patrimoniale") - che costituisce il limite massimo dell'ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione - deve, pertanto, essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni (conferimenti e versamenti) posti in essere nei ventiquattro mesi precedenti, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.

Inoltre, il diritto al riporto delle perdite è condizionato, in ogni caso, alla permanenza di condizioni di vitalità economica (c.d. "requisiti economici") delle società in perdita - desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute - al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse non si sia depotenziata precedentemente all'operazione di fusione.

La ratio di tale disposizione è quella di contrastare la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla norma.

In proposito, si ricorda -come peraltro chiarito in occasione di una risposta ad un'istanza di interpello antielusivo (cfr., risoluzione 24 ottobre 2006, n. 116)- che la disposizione in esame richiede, in primis, che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono.

In tal senso, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata. Ai fini di tale verifica, l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro relativi a detto intervallo di tempo deve essere ragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell'ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei (cfr., risoluzione 10 aprile 2008, n. 143).

La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell'arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio precedente alla delibera di fusione e la data di efficacia giuridica dell'operazione medesima.

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria può disapplicare, su richiesta del contribuente da presentare ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, la norma in commento solo qualora venga dimostrato che l'operazione di fusione non rappresenta l'epilogo di una manovra elusiva consistente nella fusione di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una

delle altre società partecipanti con le perdite fiscali accumulate dall'altra società negli esercizi precedenti la fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente.

Inoltre, l'articolo 1, comma 33, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha introdotto -a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007- nel corpo dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, la previsione secondo cui "le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96". Sono state, in tal modo, estese agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel periodo d'imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, le medesime limitazioni stabilite dall'ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali progressive.

## 2.2. Articolo 173, comma 10, T.U.I.R.

La disciplina delle perdite nell'operazione di scissione - contenuta nell'art. 173, comma 10, del TUIR- risulta regolata mediante un rinvio, seppur con qualche adeguamento, alla disciplina normativa prevista per le fusioni.

Ai sensi del primo periodo del comma 10 dell'art. 173, infatti, "alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante...".

Le considerazioni sopra riportate, su cui trova fondamento la disciplina delle perdite nelle operazioni di fusione, pur rilevando in linea di massima anche per la scissione, devono in ogni

caso essere adattate alle caratteristiche di quest'ultima operazione.

Le due operazioni di riorganizzazione aziendale, infatti, presentano differenze significative, atteso che con la fusione si verifica sempre un'aggregazione di soggetti, mentre la scissione comporta in ogni caso la "suddivisione" del soggetto scisso e - solo eventualmente- anche una unificazione di soggetti diversi in caso di beneficiaria preesistente.

In merito alla posizione della società che procede alla scissione, si osserva che non può configurarsi un rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite, dal momento che la stessa, successivamente all'operazione, manterrà la titolarità (di una parte) di perdite da lei stessa generate, che non possono essere compensate con risultati positivi realizzati da altri soggetti.

Lo stesso tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 173, comma 10 del TUIR, rinviando alle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 172 in materia di fusioni, assimila la posizione della società scissa a quella delle società fuse o incorporate.

Ne deriva che le perdite che restano nella disponibilità della società scissa non sono sottoposte alla speciale disciplina recata dall'articolo 173, comma 10 del TUIR, con la conseguenza che la stessa mantiene pienamente il diritto al riporto delle perdite dalla stessa maturate e non trasferite alla beneficiaria, non essendo applicabile alle perdite rimaste in carico alla società scissa la disposizione antielusiva ivi contenuta, in quanto -non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva- non sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con redditi di una diversa organizzazione (cfr. risoluzione n.168/E del 30 giugno 2009).

In merito alla posizione della società beneficiaria -che è equiparata alla società risultante dalla fusione o all'incorporante- si osserva come il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione; in tal caso, le limitazioni alla riportabilità recate dal comma 10 in commento riguardano tanto le perdite fiscali pregresse realizzate dalla stessa beneficiaria quanto quelle trasferite dalla scissa in base al criterio di attribuzione proporzionale.

In altre parole, al verificarsi di tale fattispecie, la società beneficiaria dovrà:

- applicare le limitazioni contenute nel comma 10 in commento alle "proprie" perdite, confrontando l'ammontare delle stesse con il proprio patrimonio netto (nettizzato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), nel rispetto degli indicatori di vitalità;
- applicare le medesime limitazioni alle perdite della società scissa, confrontando l'ammontare di quelle da questa trasferite alla beneficiaria con il patrimonio netto ricevuto per effetto della scissione dalla beneficiaria stessa (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), in ogni caso rispettando il test di "vitalità" economica in capo alla società scissa.

In caso di società beneficiaria preesistente all'operazione di scissione si realizza, infatti, un'aggregazione di soggetti (del tutto analoga a quella che si realizza in ipotesi di fusione per incorporazione) e sussiste, pertanto, un possibile rischio di compensazione delle perdite pregresse provenienti dalla società scissa con redditi di un soggetto diverso, o viceversa.

Qualora, invece, la società beneficiaria venga costituita contestualmente e per effetto dell'operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria. In tali ipotesi, infatti, la società beneficiaria non è la risultante dell'unione di più organizzazioni, ma, piuttosto, parte di una preesistente organizzazione che, per mezzo dell'operazione di scissione, si è divisa in più centri di imputazione e che -per ragioni di ordine logico sistematico- mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti, senza necessità di presentare interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

### 3. OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE CHE COINVOLGONO SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

La norma primaria che disciplina la tassazione di gruppo (i.e., artt. 117 e ss. del Tuir) non contiene alcuna disposizione in merito all'applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite in operazioni di fusione e scissione tra società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.

L'unico riferimento normativo è fornito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (i.e., decreto attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale), secondo cui -alle fusioni tra società consolidate- "si applicano comunque, le disposizioni dell'art. 172, del testo unico...". La successiva lettera b), estende l'applicazione delle disposizioni recate dalla lettera a), ove compatibili, anche alle ipotesi di scissione di consolidata che non comporta una modifica della compagine sociale rilevante ai fini del consolidato, di cui al comma 4 del precedente articolo 11.

In base al dato letterale, in presenza di operazioni di fusione o scissione realizzate nell'ambito di un consolidato fiscale nazionale, pertanto, troveranno -in linea generale- applicazione le disposizioni limitative al riporto delle perdite contenute rispettivamente nel comma 7 dell'articolo 172 del Tuir e nel comma 10 dell'articolo 173 del Tuir.

Tuttavia -al fine di coordinare tali disposizioni limitative al riporto delle perdite con la disciplina del consolidato fiscale nazionale- è necessario indagare gli effetti, a livello di tassazione di gruppo, dell'operazione di aggregazione aziendale realizzata (con particolare riferimento alle eventuali conseguenze in termini di perdite fiscali).

In via preliminare, si osserva che uno dei criteri direttivi del regime del consolidato fiscale nazionale è rappresentato dal limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo (cfr. art. 4, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, cd. legge delega per la riforma del sistema fiscale).

Come noto, infatti, l'articolo 118, comma 2, del TUIR stabilisce che "le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono", prevedendo in buona sostanza che le perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel regime possano essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che le ha generate in compensazione con i propri redditi; viceversa, nessun limite è previsto per perdite maturate dalle singole società in un esercizio ricompreso nel periodo di validità dell'opzione per la tassazione consolidata, che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 118, vengono "trasferite" al soggetto consolidante al fine della determinazione del reddito complessivo globale di gruppo.

Si evidenzia, inoltre, che qualora la somma algebrica degli imponibili dia luogo ad un risultato fiscale negativo, la perdita residua del consolidato sarà riportata a nuovo, potendo essere utilizzata anche per compensare eventuali imponibili positivi trasferiti alla fiscal unit da società "subentrate" nella tassazione di gruppo; il divieto di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, di cui al comma 2 dell'art. 118, infatti, non si estende alle perdite del consolidato, quando questo -anche in presenza di ulteriori opzioni esercitate dal soggetto consolidante- prosegue senza perdere la propria identità (cfr. Circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E, par. 4.2.2.2).

Nel disegno del legislatore della riforma fiscale, infatti, il soggetto consolidante conferisce al gruppo univocità e continuità nel tempo, nonostante l'ingresso o la fuoriuscita di altre società; l'unitarietà del consolidato permane fintanto che tutte le opzioni esercitate, anche in epoche diverse, non siano venute meno, per effetto di eventi che determinano l'interruzione anticipata in toto del consolidato o in conseguenza del mancato rinnovo delle stesse.

Ciò premesso, in presenza di operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società partecipanti ad un consolidato è necessario -al fine di risolvere, come si è detto, il problema di coesistenza di norme (quelle proprie di fusione/scissione e quelle proprie di consolidato)- distinguere le operazioni che non interrompono la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 11 del decreto da quelle che, invece, interrompono la stessa prima del triennio ovvero subordinano la continuazione della tassazione su base consolidata alla presentazione dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Le disposizioni antielusive contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10 del Tuir, statuiscono -al ricorrere di determinate condizioni- il divieto di compensazione intersoggettiva dei risultati fiscali, al fine di contrastare le operazioni di aggregazione societaria realizzate allo scopo di recuperare le perdite fiscali accumulate negli esercizi precedenti da una delle società partecipanti all'operazione.

In particolare, in presenza di operazioni di fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato nazionale (cfr. articolo 11, commi 1 e 2 del decreto) e con perdite fiscali riportabili conseguite "in costanza" di consolidato, può escludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l'operazione di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti, atteso che questi, per effetto dell'operazione medesima, non possono fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili in quanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato "nascono" già compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo.

Il principale beneficio, infatti, che caratterizza la tassazione di gruppo, è rappresentato dall'automatica e integrale compensazione intersoggettiva dei risultati imponibili positivi e negativi realizzati nei periodi di vigenza dell'opzione dai soggetti che ad essa partecipano.

Ne deriva, pertanto, che già il regime di consolidato fiscale nazionale -in assenza di fusione- avrebbe consentito la compensazione intersoggettiva delle medesime perdite conseguite negli esercizi di validità dell'opzione, con la conseguenza che tali operazioni risultano essere -finché permane il regime di tassazione di gruppo- operazioni "neutrali" nei confronti delle

perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

In altre parole, il ricorso all'operazione di fusione non consente alcun vantaggio ulteriore in termini di recupero delle perdite fiscali conseguite in vigenza dell'opzione che le norme sul consolidato già non consentano; le società partecipanti all'operazione, infatti, pur fondendosi, non "fuoriescono" dal medesimo consolidato.

Pertanto, in ipotesi di fusione che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite devono -per ragioni di ordine logico sistematico- trovare applicazione solo con riferimento alle perdite "pregresse" all'ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all'operazione, rimanendo escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato.

Ciò, naturalmente, non vale per le perdite conseguite in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo, nei confronti delle quali rimangono pienamente applicabili le limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir.

Ne deriva, pertanto, che -ad esempio- in ipotesi di fusione per incorporazione di società non inclusa in società inclusa nel consolidato (cfr., articolo 11, comma 3 del decreto), le limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir risulteranno applicabili limitatamente alle perdite qualificabili ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del TUIR (i.e., perdite realizzate dalla società consolidata/consolidante in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo e perdite realizzate dalla società non inclusa).

Le riferite considerazioni valgono -in linea generale- anche in ipotesi di scissione che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, non interrompono il consolidato, con la conseguenza ulteriore

che -in virtù del principio generale della unitarietà del consolidato e dello "spossessamento" degli imponibili, realizzati nei periodi di vigenza dell'opzione, dai diversi soggetti in favore della fiscal unit, le perdite realizzate dalla società scissa nei periodi di vigenza dell'opzione e trasferite alla tassazione di gruppo rimarranno nella esclusiva disponibilità della fiscal unit. Nel consolidato domestico, infatti, si assiste ad una "spersonalizzazione" dei redditi e delle perdite prodotti dalle società partecipanti al regime nel periodo di vigenza dell'opzione, dal momento che detti risultati vengono ipso iure "trasferiti" alla fiscal unit per essere inclusi nella somma algebrica degli imponibili dalla quale scaturirà l'unico risultato (positivo o negativo) di gruppo.

Ne deriva che -fintanto che permane la tassazione di gruppo- nessuna variazione al regime di libera circolazione delle perdite prodotte in costanza di consolidato può derivare da un'operazione straordinaria non interruttiva del regime di tassazione di gruppo.

Più in particolare, nelle ipotesi di scissione, indicate dal comma 4 (scissione di consolidata che non determini una modifica della compagine sociale rilevante ai fini del consolidato, cfr. Risoluzione 30 marzo 2007, n. 65/E) e dal comma 6 (scissione parziale della consolidante che non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa) del citato articolo 11 del decreto, che non interrompono la tassazione di gruppo, le perdite fiscali realizzate in vigenza del regime non soggiaceranno alle limitazioni contenute nel comma 10 dell'articolo 173 del TUIR e non potranno essere ripartite tra la società scissa e la società beneficiaria, essendo -finché il consolidato resta in vita- nella esclusiva disponibilità della fiscal unit.

Ciò, naturalmente, non vale per le perdite conseguite in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo, nei confronti delle quali rimangono pienamente applicabili tutte le disposizioni di cui all'articolo 173 del Tuir.

Nelle ipotesi di scissione recate dal comma 5, le limitazioni di cui all'articolo 173, comma 10 del Tuir risulteranno applicabili alle perdite realizzate dalla società beneficiaria consolidata in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo e alle perdite relative al ramo scisso della società non inclusa (i.e., perdite qualificabili ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del TUIR).

In conclusione, in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite "pregresse" al consolidato, rimanendo escluse le perdite maturate dalla società partecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell'opzione, in quanto nessun effetto elusivo è ravvisabile -almeno da un punto di vista teorico- con riferimento al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo.

Naturalmente -in presenza di operazioni strumentalmente realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento- resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione sia stata realizzata in vigenza dell'opzione per la tassazione di gruppo al solo fine di eludere le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.



## RIMBORSI IVA A SOGGETTI NON RESIDENTI: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2010

### 1. PREMESSA

La disciplina dei rimborsi IVA, limitatamente ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in altri Stati membri, è regolata dalla Direttiva 2008/9/CE. A fronte della Direttiva, adottata per chiarire le norme in materia sia alle autorità amministrative sia alle imprese, non risulta ancora emanato il decreto di attuazione, il cui schema è attualmente all'esame del Parlamento.

La nuova normativa nazionale si propone di dare attuazione anche alla direttiva 2008/117/CE relativa al sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

La nuova architettura legislativa, che si inquadra nell'ambito del DPR n. 633/1972 e del DL N. 331/1993, prevede di:

- introdurre, tra le altre modifiche, l'art. 38bis1, relativo al rimborso nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia per l'imposta assolta in altri Stati membri e l'art. 38bis2, che riguarda il rimborso dell'imposta assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri
- sostituire l'art. 38ter, che regola l'esecuzione del rimborso a favore dei soggetti non residenti stabiliti in Paesi extracomunitari.

## 2. RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA DA SOGGETTO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO

La procedura prevede che il soggetto passivo stabilito in Italia, che ha assolto l'imposta in altro Stato membro, presenti l'istanza di rimborso, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Dopo aver eseguito un controllo di merito sulla sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Agenzia delle Entrate emette decisione di accoglimento o meno dell'istanza.

In caso negativo, non inoltra la richiesta allo Stato membro interessato e procede alla notifica contestuale del provvedimento, se possibile in via elettronica, al soggetto che ha facoltà di impugnare l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria.

L'istanza va presentata all'autorità competente dello Stato al più tardi entro il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento, completa delle informazioni necessarie:

- i dati corretti del richiedente e il tipo di attività economica svolta
- i dati del cedente o del prestatore
- gli estremi della fattura con l'indicazione della base imponibile, ecc. (art. 15 della direttiva 2008/9CE).

L'autorità dello Stato membro di rimborso notifica, in via elettronica, al richiedente la data di ricevimento dell'istanza con l'avviso che la decisione sarà emessa entro quattro mesi da tale data.

L'art. 38bis1 elenca specifiche cause di esclusione nel caso in cui il richiedente:

- non abbia svolto attività d'impresa, arte o professione
- abbia svolto soltanto operazioni esenti o non soggette
- si avvalga del regime previsto per i contribuenti minimi, ai quali non è riconosciuto il diritto alla detrazione d'imposta assolta sugli acquisti effettuati nello Stato
- in quanto produttore agricolo, fruisca del regime speciale che consente la detrazione forfetaria.

### Soggetto nazionale con stabile organizzazione in altro Stato membro

Nel caso in cui un soggetto passivo italiano, possieda una stabile organizzazione in altro Stato membro, può avvalersi della struttura ai fini della detrazione, indipendentemente dalla riferibilità delle operazioni effettuate alla stabile organizzazione presente in quello Stato. Nella fattispecie, il rimborso segue le regole ordinarie previste per i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro.

L'emanando decreto attuativo dispone che l'ufficio competente al rimborso viene individuato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con propria determinazione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore di tale decreto. Nello stesso provvedimento sono stabiliti i termini e le modalità procedurali.

Inoltre, è previsto che lo Stato di rimborso possa chiedere informazioni aggiuntive al richiedente o, in via elettronica, all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento entro quattro mesi dalla data di ricevimento dell'istanza (art. 20 della direttiva 2008/9/CE).

### 3. RIMBORSO DELL'IMPOSTA A SOGGETTI NON RESIDENTI, STABILITI IN ALTRO STATO MEMBRO

La materia del rimborso a favore di soggetti stabiliti in altro Stato membro a fronte di acquisti o importazioni di beni e servizi resi nello Stato viene disciplinata dall'art. 38bis2, a condizione che l'imposta sia detraibile (artt. 19, 19bis1 e 19bis2). La detraibilità dell'imposta deve tener conto:

- del principio generale della inerenza: l'imposta deve essere quella assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni acquistati o importati o a servizi resi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione
- dell'indetraibilità per destinazione dell'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni o alla prestazione di servizi per operazioni esenti o comunque non soggetti ad IVA (art. 19 – comma 2)
- dell'indetraibilità (soggettiva) in rapporto al contribuente che in ciascun anno, se svolge attività sia esente che imponibile, deve determinare l'ammontare dell'imposta detraibile in proporzione alle operazioni, per le quali ha diritto alla detrazione secondo i principi fissati nell'art. 19bis
- dell'indetraibilità (oggettiva) in relazione ad alcune tipologie di acquisti riportate nell'art. 19bis1, quali le spese di rappresentanza come definite nell'ambito dell'imposta sul reddito, ad eccezione di quelle di costo unitario non superiore a 25,82 euro

- delle rettifiche delle detrazioni operate ai sensi dell'art. 19bis2.

Le cause di esclusione concernono i soggetti:

- non residenti che nel periodo di riferimento dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, in quanto l'imposta assolta sugli acquisti può essere recuperata mediante detrazione anche a fronte delle operazioni riferibili direttamente alla casa madre e quindi compiute senza l'intervento della stabile organizzazione
- che hanno effettuato nello Stato operazioni diverse da quelle per le quali debitore d'imposta è il cessionario o committente e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti
- che nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuano operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. Ove effettuino operazioni con detrazione e operazioni per le quali non è prevista la detrazione, il rimborso è ammesso nella misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta applicata secondo le disposizioni dello Stato membro di stabilimento.

#### Periodo di riferimento e soglie minime dell'importo

La richiesta di rimborso deve fare riferimento al credito maturato in un anno solare o in un trimestre oppure anche inferiore al trimestre, solamente se rappresenta la parte residua dell'anno solare.

Il rimborso può essere richiesto se l'ammontare è superiore:

- a euro 400 per i rimborsi infrannuali
- a euro 50 per i rimborsi annuali.

#### Procedura del rimborso

Per effettuare il rimborso il soggetto inoltra la richiesta, in via elettronica, tramite lo Stato membro all'ufficio nazionale, abilitato dall'Agenzia delle Entrate, al quale è demandato anche il compito di determinare gli interessi. Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta lo stesso ufficio deve notificare al soggetto la propria decisione.

Durante tale periodo l'ufficio può chiedere, in via elettronica, al soggetto o all'autorità competente che ha trasmesso l'istanza le informazioni aggiuntive, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per adottare la decisione sulla legittimità o meno del rimborso.

Le informazioni debbono essere fornite dal soggetto entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

Il rimborso a favore del soggetto va effettuato entro dieci giorni dalla scadenza del termine dei quattro mesi ovvero dalla scadenza della proroga, aumentato degli interessi del 2,75%, che decorrono dal termine dei dieci giorni stabiliti per l'esecuzione del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il richiedente non fornisce le informazioni nei termini né produce i documenti richiesti a completamento dell'istanza.

Il rimborso è effettuato nel territorio dello Stato oppure, su istanza del richiedente, può avvenire in altro Stato membro, trattenendo, in tal caso, le spese di trasferimento.

#### 4. RIMBORSO DELL'IMPOSTA A SOGGETTI STABILITI IN UN PAESE EXTRACOMUNITARIO

La direttiva 2008/9/CE non disciplina le modalità di esecuzione dei rimborsi a favore dei soggetti stabiliti in Paesi extracomunitari, ma l'emanando decreto, nel modificare l'art. 38ter, dispone al punto 1: "la disposizione del comma 1 dell'art. 38bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività".

L'emananda disposizione del comma 1 dell'art 38bis2 viene quindi applicata, mutatis mutandis, anche ai soggetti stabiliti in Paesi extracomunitari per evitare che il rimborso ad essi sia concesso a condizioni più favorevoli rispetto ai contribuenti comunitari.

Sono interessati soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Paesi extracomunitari a condizione che con tali Paesi sia operante un accordo di reciprocità di trattamento, come attualmente avviene con la Svizzera e la Norvegia.

Le operazioni, dal punto di vista oggettivo, debbono riguardare acquisti o importazioni di beni mobili e servizi inerenti all'attività economica effettivamente esercitata dal richiedente.

L'esecuzione dei rimborsi è demandata all'Agenzia delle Entrate, il cui Direttore, come già accennato, determina gli uffici

dependenti cui il soggetto si può rivolgere, e fissa le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi.

L'ufficio ha l'obbligo di notificare al richiedente la decisione adottata entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza, ovvero entro otto mesi se in corso d'istruttoria sono state richieste informazioni aggiuntive o nuovi documenti. Entro gli stessi termini deve essere notificato il provvedimento motivato dell'eventuale diniego, avverso il quale l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Tributaria.

In caso di accoglimento sono dovuti gli interessi nella misura del 2,75%, che decorrono dal giorno successivo al termine fissato per l'esecuzione del rimborso. Non sono dovuti gli interessi, se non sono state fornite le informazioni richieste o non sono stati prodotti i documenti nei termini assegnati.

Se il soggetto in questione possiede una stabile organizzazione nello Stato, il recupero dell'imposta assolta avviene obbligatoriamente tramite la stabile organizzazione.

Se invece ha nominato un rappresentante fiscale ovvero è identificato direttamente, può chiedere il rimborso, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 30 – comma 3 – lett. e) sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 17 – comma 2 – del DPR n. 633/1972.

E' il caso, ad esempio, del rappresentante fiscale sia di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sia di soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni nei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.



*Roccia denominata "Testa di Gorilla" in Egitto.*

# I prossimi numeri

1

Labor  
2010 | Numero 3  
Marzo 2010

2

Tax & Legal  
Numero 4 | 2010  
Aprile 2010

3

Speciale Tax & Legal  
Aprile 2010

## BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Audit | Merger & Acquisition | Transaction Services  
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality  
Pro-bono

Head Office  
Via Alfredo Tornaghi, 59  
20062 Cassano d'Adda - Milano

Desk  
Via Antonio Gramsci, 5  
20052 Monza - Monza e Brianza

Telefono 0363 - 360254  
Facsimile 0363 - 65099

info@studiobcs.it  
www.studiobcs.it

BATINI COLOMBO SAOTTINI Copyright © 2010 | La presente pubblicazione è protetta dal diritto d'autore ai sensi delle norme Italiane e internazionali sulla protezione della proprietà intellettuale. È fatto pertanto divieto a chiunque, se non espressamente autorizzato, di copiare, diffondere, utilizzare al di fuori dei limiti informativi per cui è stata ricevuta, anche parzialmente, la stessa, i suoi contenuti, le sue immagini, anche qualora tale diffusione venga effettuata in altri formati, con una diversa grafica o all'interno di comunicazioni effettuate con qualsiasi mezzo.